

**Sunto del ricorso in appello incidentale interposto dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A. nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, RG n. 2269/2019.**

Con ricorso in appello notificato al Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A. in data 12 marzo 2019, iscritto a ruolo *sub* RG n. 2269/2019 ed assegnato alla Sezione IV, le società S.A.G.I. S.r.l., S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l., Ayas-Brusson Energie S.r.l. e Cadis S.r.l. hanno adito il Consiglio di Stato al fine di chiedere l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di misure cautelari, della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, Sezione III-Ter, del 1° febbraio 2019, n. 1295.

Tale ricorso in appello è stato proposto nei confronti del predetto Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo.

La sentenza appellata è stata adottata all'esito di un giudizio introdotto in primo grado dalle medesime società - ed anche dall'associazione di categoria FederIdroelettrica, che non via ha, invece, interposto appello - al fine di chiedere:

a) con il ricorso introduttivo *“l'annullamento previa adozione delle misure cautelari richieste - del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in data 23 giugno 2016, avente ad oggetto Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (pubblicato in Gazz.Uff. 29 giugno 2016, Serie gen. n. 150), nelle parti indicate nel testo; - del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al*

*D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate nel testo; - della Graduatoria approvata dal GSE relativa agli “impianti iscritti al Registro ai sensi dell’art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG\_IDRO2016” (Tabella A), pubblicata sul sito informatico del GSE il 25 novembre 2016, nella parte in cui include soggetti non aventi diritto agli aiuti di Stato o alla posizione occupata nella Tabella A medesima; - di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso”;*

*b) con un successivo atto di motivi aggiunti “l’annullamento - delle verifiche effettuate dal GSE sulle domande incluse nella Tabella A del Registro RG\_IDRO2016 pubblicata dal G.S.E. s.p.a. il 25 novembre 2016 e della loro definitiva ammissione, non pubblicate né altrimenti rese note alle ricorrenti che con la produzione in giudizio della relativa documentazione da parte della difesa del GSE il 22 febbraio 2018, e precisamente: a) della nota del GSE a SIMI s.r.l. del 29 settembre 2017, sub doc. 9; b) della nota del GSE a Remna s.r.l. priva di data, sub doc. 15; 3 c) della nota del GSE a Idroelettrica Prealpina s.r.l. del 29 settembre 2017, sub doc. 20; d) della nota del GSE a C.L.Real Estate s.r.l. del 29 settembre 2017, sub doc. 26; e) della nota del GSE al Comune di Savio dell’Adamello priva di data, sub doc. 44; f) della nota del GSE a Lavoreit s.r.l. del 15 gennaio 2018, sub doc. 68; g) della nota del GSE al Comune di Lusevera del 15 gennaio 2018, sub doc. 73; h) della nota del GSE al Comune di Dimaro Folgarida del 28 giugno 2017, sub doc. 76; i) della nota del GSE a Elettrica Weitfeld s.c.a r.l. del 21 aprile 2017, sub doc.80; l) della nota del GSE a Tecnoimpianti Energia s.r.l. del 7 marzo 2017, sub doc. 86; m) della nota del GSE a Wolf Energie s.r.l. del 31 marzo 2017, sub doc. 89; nonché per l’annullamento - del Decreto Interministeriale 23 giugno*

*2016, avente ad oggetto Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, nelle parti indicate in ricorso; - del bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al D.M. 23 giugno 2016, pubblicato dal GSE il 20 agosto 2016, nelle parti indicate in ricorso; - della Graduatoria approvata dal GSE relativa agli "impianti iscritti al Registro ai sensi dell'art. 9 del D.M. 23 giugno 2016 secondo quanto indicato nel Bando del 20 agosto 2016, codice identificativo del Registro: RG\_IDRO2016" (Tabella A), pubblicata il 25 novembre 2016, nelle parti indicate; - di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso".*

Con sentenza del 1° febbraio 2019, n. 1295, il TAR Lazio, sede di Roma, Sezione III-Ter, ha:

- i) dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo nella parte relativa alla posizione della società ISPE Costruzioni S.r.l., all'uopo prendendo atto della rinuncia delle ricorrenti alla domanda nei suoi confronti;
- ii) ritenuto infondate le eccezioni, spiegate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A., di tardività del ricorso e del successivo atto di motivi aggiunti per omessa tempestiva impugnazione del D.M. 23 giugno 2016 e delle Procedure Applicative adottate in attuazione del predetto decreto ministeriale;
- iii) in accoglimento di un'eccezione all'uopo spiegata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A., dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti nei confronti dell'associazione FederIdroelettrica, riconoscendo il potenziale conflitto di interessi rispetto alle sue associate, con conseguente perdita della legittimazione ad agire;

iv) respinto il ricorso ed i motivi aggiunti formulati con riferimento agli impianti di Idea Servizi S.r.l., Remna S.r.l., Idroelettrica Prealpina S.r.l., CL Real Estate S.r.l., quelli situati nella Regione Friuli Venezia-Giulia ed Elettrica Weitfeld S.c.r.l., aderendo alle deduzioni difensive del Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A., secondo cui, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera h), del D.M. 23 giugno 2016, *“non può assumere rilevanza la data del conseguimento del “titolo concessorio” il quale fonda, semmai, l'applicazione del diverso criterio di priorità di cui alla successiva lettera h)”*;

v) dichiarato inammissibili le ulteriori censure del ricorso e dei motivi aggiunti formulate con riferimento agli altri impianti, atteso che, a valle dello scrutinio delle censure relative agli impianti di cui al precedente paragrafo iii), *“la soglia rilevante ai fini dell'interesse al ricorso risulta azzerata (ad anzi inferiore allo zero)”*, con conseguente esaurimento della prova di resistenza.

A valle dell'impugnazione di tale sentenza da parte delle società S.A.G.I. S.r.l., S.T.E. Costruzioni Generali S.r.l., Ayas-Brusson Energie S.r.l. e Cadis S.r.l. è sorto l'interesse del Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A. ad impugnare l'unico capo ad esso sfavorevole, ossia quello, *sub* paragrafo 2.1 della parte in diritto, con il quale il TAR ha rigettato l'eccezione spiegata in primo grado di tardività dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dell'articolo 10, commi 3, lettera g), e 5, del D.M. 23 giugno 2016 e delle Procedure Applicative.

In particolare, con tale capo il TAR ha ritenuto infondata detta eccezione sul presupposto che le previsioni del D.M. 23 giugno 2016 sul criterio di priorità e sul divieto di scorrimento della graduatoria *ex adverso* contestate non potrebbero dirsi connotate da un'immediata lesività prima ancora che sia bandita e conclusa la procedura

di formazione della graduatoria; analogamente, le Procedure Applicative non conterrebbero “specifiche indicazioni su come intendere il concetto di “titolo autorizzativo” ... tali da poter - in tesi - far presagire un esito negativo per le odierne ricorrenti”.

Di conseguenza, con atto notificato via P.E.C. in data 16 aprile 2019, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, con il patrocinio degli Avv.ti Sergio Fidanzia ed Angelo Gigliola, ha proposto appello incidentale avverso tale sfavorevole capo della sentenza di primo grado.

L'appello incidentale è stato affidato ad un unico motivo di diritto, finalizzato a dimostrare che le previsioni del D.M. 23 giugno 2016 e delle Procedure Applicative contestate dalle ricorrenti in primo grado sono immediatamente lesive della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, senza che sia necessario conoscere l'esito della propria domanda di ammissione.

Di seguito le conclusioni rassegnate dal Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. - S.p.A. nel predetto ricorso in appello incidentale: *“Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale adito, previa autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in accoglimento del presente ricorso in appello incidentale, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza indicata in epigrafe. Con ogni consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.*

Roma, 7 giugno 2019

Avv. Sergio Fidanzia

Avv. Angelo Gigliola